



CITTÀ DI MONCALIERI

SETTORE AMBIENTE E SOSTENIBILITA' PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 2416 DEL 01/12/2023

OGGETTO: DECISIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CANILE SANITARIO E DEL SERVIZIO CANILE RIFUGIO DAL 01 GENNAIO 2024 AL 31 DICEMBRE 2025. CIG A0364F245E – CIG A036591793

PREMESSO CHE

La legislazione vigente in materia di cani vaganti e di lotta al randagismo stabilisce una procedura articolata secondo una fase di canile sanitario (consistente nella cattura dell'animale randagio e nella sua osservazione sanitaria per n.10 giorni) ed una, successiva, di canile rifugio, (ovvero di mantenimento dell'animale in adeguate condizioni sanitarie), entrambe finalizzate all'affidamento o alla restituzione del cane al legittimo proprietario.

Trattasi di un obbligo normativo prescritto dalla Legge n.281/91 "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo", il cui art.4 affida ai Comuni, singoli o associati, la gestione dei canili (e gattili) sanitari, direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati (comma 1), considerato che i cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le apposite strutture, non possono essere soppressi (art.2, comma 2).

DATO ATTO

Che il servizio di canile sanitario e canile rifugio in questione è quindi un obbligo di legge tassativo, finalizzato alla tutela della salute pubblica ed avente carattere non discrezionale per l'Amministrazione comunale ai sensi della L. 281/91 e L.R. 34/93 e che si tratta di servizio a carattere continuativo ex art. 42, lett. i), del T.U. n. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, l'appalto, per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, è suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture; nello specifico è stato previsto il "lotto 1 cattura cani e canile sanitario" e il "lotto 2 canile rifugio", aventi due distinte fasi per la sua esecuzione cdifferenti caratteristiche funzionali e prestazionali come anticipato in premessa.

Rilevatapertanto l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto, così come sopradescritto distinti in due lotti funzionali;

Atteso come l'Art.17. (Fasi delle procedure di affidamento) del Dls 36/2023 e s.m.i. dispone che: *“1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”*

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di [affidamento diretto](#), la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Rilevato, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto:
- La **fase di canile sanitario** consiste nella la cattura cani vaganti sul territorio del Comune di Moncalieri, il loro conferimento presso idonea struttura per una durata massima di n°10 giorni, l'identificazione del proprietario e/o l'effettuazione di microchippatura, vaccinazioni e visita veterinaria (fase di canile sanitario la custodia ed il mantenimento dei cani privi di proprietario rinvenuti nel territorio del Comune di Moncalieri e la ricerca di idonea collocazione degli stessi a nuovi proprietari (Fase Canile Sanitario – lotto I)
- La **fase di canile rifugio** è successiva a quella di canile sanitario e prevede il mantenimento dell'animale in adeguate condizioni sanitarie, propedeutiche all'affidamento o alla restituzione al legittimo proprietario. In assenza di affidatari tale fase perdura fino al decesso per cause naturali dell'animale.

-L'importo complessivo del contratto, inclusi oneri di sicurezza, è pari ad € 77.712,20 = Iva inclusa (22%) SERVIZIO DI CATTURA CANI E CANILE SANITARIO ed ad € 102.128,40= Iva inclusa (22%) SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO

- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023; Il criterio di aggiudicazione prescelto per l'affidamento del contratto sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023 (Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture) in caso di servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1 e) *«contratti ad alta intensità di manodopera», i contratti nei quali il costo della manodopera è pari o superiore al 50 per cento dell'importo complessivo dei corrispettivi;*

- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella documentazione allegata alla presente procedura costituita da.

- Capitolato speciale di appalto CANILE SANITARIO E RIFUGIO 2024-2025
- DUVRI Rifugio 2024-25
- DUVRI Sanitario 2024-25

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Appurato che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e [l'attività di progettazione](#), di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come “l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;

Con determinazione n. 02109 del 31-10-2023 veniva quindi avviata una procedura di indagine con pubblicazione di avviso esplorativo per la costituzione, tramite presentazione di apposita istanza di manifestazione di interesse, di un elenco, ai sensi dell'art. 3 del medesimo allegato, di operatori economici per lo svolgimento del servizio di che trattasi, secondo le indicazioni fornite dall'allegato II.1 - *Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea* del Dlgs 36/2023 (Codice degli Appalti);, disponendo di procedere alla pubblicazione per n.15 giorni naturali e consecutivi, del citato avviso sul profilo del committente nella sezione *amministrazione trasparente/bandi di gara*;

Veniva altresì indicato che l'importo complessivo del servizio stimato a base di gara dell'appalto è pari ad € 77.712,20 = Iva inclusa (22%) **SERVIZIO DI CATTURA CANI E CANILE SANITARIO LOTTO I** ed ad € 102.128,40= Iva inclusa (22%) **SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO LOTTO II**, specificando che l'affidamento del servizio di importo inferiore a 140.000 euro sarebbe potuto avvenire tramite affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 art. 1 Lettera b) del Dlgs 36/2023, tra i soggetti inseriti nell'elenco degli operatori economici, di cui sopra, od altri soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali per lo svolgimento del servizio di cattura cani, canile sanitario e canile rifugio;

Nell'avviso esplorativo venivano indicate inoltre le modalità di presentazione delle istanze ed ai fini dell'art. 11 (*Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti*) del Dlgs 36/2023 che prevede che nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indichino il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto, si è indicata per l'appalto in questione l'applicazione del “*Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro CCNL Servizi Ausiliari*”, in rapporto all'ambito applicativo *B. Servizi alle Collettività voce 3. Cura*

animali (lettera a. Cliniche veterinarie - b. maneggi, canili e simili – d. pensioni per animali), rimanendo salvo quanto previsto dall'art. 11 comma 3 del Dlgs 36/2023;

Vista la DD n. 02369 del 27-11-2023, in esito al l'esame delle istanze presentate e ritenute ammissibili per il predetto avviso esplorativo, di costituzione dell'elenco degli operatori economici idonei, con individuazione di n. 1 Operatore Economico in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale per lo svolgimento del servizio di che trattasi;

Tenuto conto che gli [affidamenti diretti](#), ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo [Codice dei Contratti](#);

Verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo superiore ad € 5.000, per cui questo Comune è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006 e che il D.L. 7 maggio 2012, n.52 convertito nella Legge 6 luglio 2012, n.94 ha introdotto l'obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165 di fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Dato atto:

- che l'art. 50, comma 1, lettera b) prevede espressamente che il RUP utilizzi il procedimento amministrativo di affidamento diretto *“anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;

- che, come esplicitato in narrativa del presente provvedimento, la prestazione che si intende acquisire è pari ad € 77.712,20 = Iva inclusa (22%) SERVIZIO DI CATTURA CANI E CANILE SANITARIO LOTTO I ed ad € 102.128,40= Iva inclusa (22%) SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO LOTTO II, (inferiore ai 140mila euro per beni/servizi/progettazione), importi ritenuti congrui dal RUP in sede di esame di analisi prezzi (trattandosi di appalto manodopera prevalente e del CCNL di riferimento applicabile) e redazione del Capitolato Speciale d'Appalto;

- che a seguito della costituzione dell'elenco degli operatori economici idonei di cui alla DD n. 02369 del 27-11-2023, in esito al predetto avviso esplorativo, è presente n. 1 Operatore Economico in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale per lo svolgimento del servizio di che trattasi;

- che la prestazione in questione è inoltre presente sul MePA, alla categoria SERVIZI SOCIALI RIVOLTI A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI - SOTTOCATEGORIA 6: SERVIZI DI CANILI, GATTILI E PER ALTRI ANIMALI - SERVIZI DI GESTIONE DEI CANILI, RIFUGI, GATTILI, COLONIE FELINE E SERVIZI CONNESSI - CPV: 98380000-0;

Vista la DGC 00483 del 20-11-2023 di approvazione del programma triennale acquisto beni e servizi con allegata la scheda H recante Elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione, tra cui è compreso il Servizio di Canile

Rifugio; l'appalto del Canile Rifugio è quindi stato inserito, in relazione alla previsione dei quadri di spesa nel programma triennale degli acquisti 2024-2026 di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 140.000,00;

La presente procedura è pertanto coerentemente coerente alla attività di programmazione di acquisizione di beni e servizi dell'Ente;

Per quanto sopra, pertanto si reputa opportuno procedere con affidamento tramite ODA sul mercato elettronico all'Operatore Economico in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale per lo svolgimento del servizio di che trattasi;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Considerato che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;

Al riguardo, dato atto come l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di buon livello, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti e le indicazioni del Direttore dell'esecuzione;

la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

Inoltre, il numero di operatori presenti sul mercato con riguardo al settore di riferimento, è estremamente circoscritto e non adeguato a diversa selezione dei operatori (ad esempio, facendo ricorso all'elenco dei canili di prima accoglienza e canile rifugio, registrati su ARVET pubblicato sul sito della Regione Piemonte), da cui risulta particolarmente e difficilmente replicabile differente individuazione, anche in ragione del peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento, anche riferite alle particolari caratteristiche del contesto territoriale;

Infine, in base alla legge n. 266/2005, le spese di funzionamento di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (poi Anac) sono a carico delle stazioni appaltanti e di quanti partecipano alle gare. La quota va individuata, comunque, all'interno del limite massimo dello 0,4% del valore complessivo della gara d'appalto.

Con la delibera 621/2022, Anac ha deciso di rimodulare la contribuzione, anche al fine di agevolare la partecipazione degli operatori economici ad appalti inferiori al mezzo milione di euro.

Per le gare pubblicate dal 1° aprile 2023 tale contribuzione è determinata nella quota di 35,00 euro a carico delle Stazioni Appaltanti, per importo a base di gara pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore o pari a 150.000,00 euro;

Vista la normativa vigente in materia di contrasto del randagismo e di tutela del benessere animale;

Decreto Legislativo n. 134 del 04 agosto 2022

Legge regionale 4/11/2009, n. 27 - Disciplina del rapporto persone-cani per la prevenzione della salute pubblica e del benessere animale

Legge regionale 4/07/2005, n. 9 - Modifiche alla legge regionale 19 luglio 2004, n. 18, Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata;

Legge Regionale 19/07/2004, n. 18 - Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata

Regolamento regionale 11/11/1993, n. 2 (vigente dal 18/07/2008) - Regolamento per la Tutela e controllo degli animali da affezione

Legge regionale 26/07/1993, n. 34 (vigente dal 18/12/2018) - Tutela e controllo degli animali da affezione

L.egge14/08/91 n. 281 Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo

Dato atto che dal 01 gennaio l'Anagrafe Regionale degli animali da affezione confluirà nel SINAC, il Sistema Identificazione Nazionale degli Animali da Compagnia.

Entro il 31 dicembre 2023 la Banca Dati regionale ARVET dovrà essere trasferita al sistema nazionale di riferimento, istituito con Decreto Legislativo n. 134 del 04 agosto 2022.

VISTI:

lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;

l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;

l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

RICHIAMATI:

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 29 settembre 2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 24 marzo 2023 con la quale è stato modificato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 24 marzo 2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione esercizi 2023-2025;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 27 aprile 2023 con la quale è stato modificato il Bilancio di previsione esercizi 2023-2025;

la deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 27 marzo 2023 con la quale è stato

approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) finanziario 2023-2025;

la deliberazione della Giunta Comunale n. 191 del 18 maggio 2023 con la quale è stato modificato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) finanziario 2023-2025;

la deliberazione della Giunta Comunale n. 227 del 7 giugno 2023 con la quale è stato modificato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) finanziario 2023-2025;

la deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del 8 giugno 2023 con la quale è stato modificato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) finanziario 2023-2025;

Visti gli artt. 107, 151 comma 4 e 183 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 - così come modificati ed integrati dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. - gli artt. 4, comma 2, e 17 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, gli artt. 74 e 76 dello Statuto della Città di Moncalieri ed il Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzato approvato con deliberazione del C.C. n. 105 in data 29/09/2017;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica dei Dirigenti dei Settori interessati ed il parere favorevole di regolarità contabile del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, di cui agli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 42 del 30 settembre 2022 di “Conferimento di incarico di Dirigente del Settore Ambiente e Sostenibilità - Protezione Civile”, con il quale veniva affidata la dirigenza del Settore Ambiente e Sostenibilità - Protezione Civile all'ing. Luigi Amendolara con decorrenza dal 01/10/2022 e fino al 30/09/2025;

RITENUTO di assumere idonea prenotazione di impegno di spesa;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione della presente prenotazione di impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

- di approvare, per le ragioni esplicitate in preambolo, la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 del Dlgs 36/2023, tramite ODA su MEPA per lo svolgimento delle prestazioni a soggetto individuato nell'elenco degli operatori economici idonei di cui alla DD n. 02369 del 27-11-2023, per l'importo pari ad € 77.712,20 = Iva inclusa (22%) per il SERVIZIO DI CATTURA CANI E CANILE SANITARIO LOTTO I ed ad € 102.128,40= Iva inclusa (22%) per il SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO LOTTO II, inclusi oneri di sicurezza, dal 01 gennaio 2024 al 31 DICEMBRE 2025 precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- Di dare atto che le Clausole ritenute essenziali per la stipula del contratto sono quelle

contenute nella documentazione allegata alla presente procedura costituita da.

- Capitolato speciale di appalto CANILE SANITARIO E RIFUGIO 2024-2025
- DUVRI Rifugio 2024-25
- DUVRI Sanitario 2024-25

- Di dare atto che non sono attive convenzioni Consip per servizi comparabili con quelli oggetto d'appalto, ai sensi e per gli effetti dell'art.26, comma 3 della legge n.488/99 e s.m.i.;

4. Di dare atto che l'importo della spesa prevista con il presente provvedimento trova copertura sul cap. 153400 del bilancio annualità 2024 e 2025 ad oggetto "*Custodia cani randagi e colonie feline*", e di impegnare contestualmente la spesa relativa al pagamento del contributo all'ANAC, dovuta in relazione al presente provvedimento, e pari ad € 35,00 per il SERVIZIO DI CATTURA CANI E CANILE SANITARIO LOTTO I del valore di € 77.712,20 = Iva inclusa (22%) ed a € 35,00 per il SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO LOTTO II, del valore di € 102.128,40= Iva inclusa (22%) sul cap. 154300 del bilancio 2023, imputando la spesa secondo il seguente programma di esigibilità:

SERVIZIO	CAPITOLO	CONTO FINANZIARIO	DESCRIZIONE	IMPORTO	ESIGIBILITA'
Canile Sanitario	153400	U.1.03.02.15.011	Contratti di Servizio per la lotta al Randagismo	€ 38.856,10	2024
Canile Sanitario	153400	U.1.03.02.15.011	Contratti di Servizio per la lotta al Randagismo	€ 38.856,10	2025
Canile Rifugio	153400	U.1.03.02.15.011	Contratti di Servizio per la lotta al Randagismo	€ 51.064,20	2024
Canile Rifugio	153400	U.1.03.02.15.011	Contratti di Servizio per la lotta al Randagismo	€ 51.064,20	2025
Contributo ANAC N. gara 9469514	153400	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	€ 35,00	2023
Contributo ANAC N. gara 9469649	153400	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	€ 35,00	2023

- Di dare atto che trattasi di spesa tassativamente regolata dalla legge;
- Di dare atto che il CIG è [A0364F245E](#) per il servizio di Sanitario e [A036591793](#) per il servizio di Canile Rifugio;

- **Di dare atto che si procederà** alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;
- **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- **Di individuare** , in applicazione dell'art. 7 del Dlgs n.36/2023, il seguente responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione Dottor Enrico Martorano (RUP);
- **Di precisare** che per l'avvio delle prestazioni in parola, trattandosi di servizio non suscettibile di interruzioni in quanto finalizzato alla tutela sanitaria degli animali e quindi della popolazione anche in osservanza del principio di tempestività di cui all'art. 1 del Dlgs n.36/2023, si procederà, a cura del [RUP](#), anche anticipatamente, nelle more della verifica dei requisiti dell'affidatario;
- **Di dare atto**, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

*Il Dirigente del Settore Ambiente e
sostenibilità Protezione Civile*
AMENDOLARA LUIGI / InfoCamere
S.C.p.A.

(firmato digitalmente)